

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 44**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MASTELLA, CUSUMANO e BARBATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006 (\*)**

---

Modifiche alla legge 21 dicembre 2005, n.270, in materia di norme  
per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

---

---

(\*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. – Il risultato delle recenti elezioni politiche ha confermato i timori espressi da moltissimi esponenti del mondo della politica, degli studiosi della Costituzione, del giornalismo parlamentare e perfino da molti autorevoli matematici all'indomani della approvazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Quello che era paventato come un rischio si è dispiegato concretamente in particolare al Senato, dove un sistema elettorale perverso – e che corrisponde esattamente alla definizione data dal suo principale estensore materiale, il ministro Calderoli – legando il meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza alle singole regioni, ha impedito la formazione di una solida maggioranza.

Non è questo ovviamente l'unico elemento censurabile della nuova legge elettorale, che dovrà al più presto essere sottoposta a una radicale revisione; ma ai sottoscrittori del presente disegno di legge preme in questa circostanza sottolineare un altro degli aspetti della nuova normativa, certamente uno dei più criticati anche da parte di settori di quella maggioranza che ha imposto la legge al Parlamento e al Paese, pur consapevole dei gravi danni che con essa si sarebbero prodotti: ci si riferisce in questo caso alla questione delle preferenze.

Con la nuova legge, come è noto, si è radicalmente minato il principio della rappresentanza, impedendo agli elettori di giocare, nelle varie fasi del procedimento elettorale, un ruolo importante anche all'interno dei partiti, nel momento della formazione delle liste, e – soprattutto – impedendo loro di scegliere un candidato particolare all'interno delle liste stesse al momento della espressione vera e propria del voto al partito prescelto.

È stato giustamente sottolineato come con la citata legge n. 270 del 2005 si sia nei fatti affidato alle segreterie e agli organi dirigenti dei partiti non solo la scelta dei candidati ma, nella sostanza, la stessa composizione delle assemblee parlamentari: come è effettivamente avvenuto, essendo l'ordine di lista l'unico criterio utilizzato.

Con il presente disegno di legge i presentatori intendono quindi riaffidare agli elettori la scelta dei loro rappresentanti in Parlamento, attraverso la reintroduzione del voto di preferenza all'interno del complesso di norme previste dalla attuale legge.

Si tratta evidentemente di un primo passo, di un primo parziale obiettivo, in attesa di una più generale e radicale revisione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Alla legge 21 dicembre 2005, n.270, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1:

1) al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza»;

2) al comma 10, lettera *b)*, dopo le parole: «'il contrassegno della lista prescelta'», sono inserite le seguenti: «'e può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata'»;

3) al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, le parole: «'secondo l'ordine di presentazione'» sono sostituite dalle seguenti: «'secondo l'ordine derivante dalla somma dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati'»;

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 58, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

*b)* all'articolo 68, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'eventuale preferenza espressa».

